

Allegato 3

**alla convenzione concernente la consegna di protesi oculari
in vigore dal 1° gennaio 2019 (stato al 1° gennaio 2024)**

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per favorire la lettura è utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Direttive

per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni da parte degli assicuratori AINF / AM / AI

Sulla base delle misure per la garanzia della qualità (cfr. allegato 2), il presente documento stabilisce i requisiti che un fornitore di prestazioni deve soddisfare per essere riconosciuto dall'assicuratore AInf / AM / AI e poter aderire alla Convenzione concernente la consegna di protesi oculari.

I criteri di riconoscimento sono quelli necessari per la fornitura della prestazione e che consentono una verifica semplice e trasparente.

Per poter aderire alla Convenzione e avere quindi diritto a emettere fattura agli assicuratori AINF / AM / AI, devono essere soddisfatti tutti i criteri di riconoscimento.

A) Criteri di riconoscimento

1. Formazione di almeno uno degli ocularisti impiegati presso il fornitore di prestazioni
2. Esperienza professionale di almeno uno degli ocularisti impiegati presso il fornitore di prestazioni
3. Aggiornamento professionale
4. Conoscenza delle lingue straniere
5. Reperibilità
6. Infrastruttura del luogo di lavoro
7. Fornitori di prestazioni provenienti dall'estero
8. Autodichiarazioni

1. Formazione

Il fornitore di prestazioni occupa almeno un collaboratore, che

- dispone di una formazione specifica come ocularista
 - o
 - di un tirocinio / una formazione scolastica di livello superiore completati con una formazione supplementare da ocularista; il tirocinio / la formazione scolastica di livello superiore completati devono

presentare un nesso significativo con la professione di ocularista.

Documentazione: copie di diplomi, certificati di capacità, attestati ecc. devono essere presentati alla CPF.

Per il criterio di riconoscimento «Formazione», la CPF si basa sui principi seguenti.

- *Formazione specifica da ocularista che in Germania si conclude in un periodo compreso tra 6 e 8 anni (la durata della formazione dipende dall'ambito scelto: protesi oculari in vetro o protesi oculari in vetro e plastica). L'attestato finale comprende due esami che si fondono su un regolamento di formazione e di esame. È obbligatoria una collaborazione lavorativa principale nell'istituto di un fabbricante o un'occupazione lavorativa principale legata all'adattamento individuale delle protesi oculari per un periodo compreso tra 6 e 8 anni sotto la sorveglianza di un fabbricante di protesi oculari (maestro di tirocinio).*
- *Direttive della American Society of Ocularists (ASO):*
L'«ASO-Apprentice Program» richiede che il tirocinante studi tutti gli aspetti delle protesi oculari e trascorra cinque anni (10 000 ore) in formazione pratica. Il tirocinante deve inoltre aver completato con successo il relativo corso di studi.
- *I fornitori di prestazioni di un Paese senza opportunità di formazione equivalenti (alla Germania e agli Stati Uniti) devono poter presentare un tirocinio / una formazione scolastica di livello superiore conclusi e seguiti da una formazione complementare per ocularisti. La formazione complementare deve essere paragonabile alla formazione / al corso di studi proposto in Germania / negli Stati Uniti. Soprattutto in questi casi è necessario dimostrare in quale settore specialistico (protesi oculari in vetro e/o protesi oculari in materia plastica) si colloca la formazione. L'attestato di formazione e la conferma di qualifica della formazione complementare avvengono tramite diplomi, certificati di capacità, attestati ecc. e attestazioni del maestro di tirocinio (ocularisti formati, fabbricanti di protesi oculari riconosciuti). Gli attestati devono documentare la formazione sia teorica sia pratica nel relativo settore di formazione (vetro e/o materia plastica).*

2. Esperienza professionale

Almeno uno degli ocularisti impiegati dal fornitore di prestazioni ha maturato un'esperienza professionale di dieci anni (incluso il tirocinio) per quanto concerne l'adattamento individuale delle protesi oculari.

Documentazione: copie di attestati di lavoro, certificati ecc. devono essere presentati alla CPF.

Per il criterio di riconoscimento «Esperienza professionale», la CPF si basa sui principi seguenti.

Diplomi, certificati di capacità, attestati di istituti di formazione, così come attestati di lavoro, attestazioni del maestro di tirocinio (ocularisti formati, fabbricanti di protesi oculari riconosciuti), che dimostrino che il fornitore di prestazioni si è occupato per 10 anni (occupazione principale) dell'adattamento individuale di protesi oculari, ed è stato in contatto costante con un maestro di

tirocinio / sotto la supervisione costante di un maestro di tirocinio (ocularisti formati, fabbricanti di protesi oculari riconosciuti).

La CPF si aspetta prove presentate in modo chiaro dei seguenti ambiti di attività:

- *microftalmia / anoftalmia nei bambini*
- *membrana della sclera / del bulbo oculare*
- *orbita con impianto*
- *orbita senza impianto*
- *modifiche (ingrandimenti / rimpicciolimenti) delle protesi*
- *politure*

Le prove devono mostrare chiaramente il volume o il numero di pezzi lavorati per area di attività.

3. Aggiornamento

Il fornitore di prestazioni garantisce il proprio aggiornamento continuo partecipando a convegni specialistici nazionali e/o internazionali e a corsi di formazione on-the-job.

Documentazione: in genere la CPF chiede al fornitore di prestazioni di presentare ogni due anni delle prove che attestino l'aggiornamento.

4. Conoscenza di lingue straniere

Il fornitore di servizi garantisce la consulenza nelle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese e italiano).

5. Reperibilità

Il fornitore di prestazioni mette a disposizione un recapito per le emergenze (telefono, e-mail). Il cliente riceve una risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi.

6. Infrastruttura del luogo di lavoro

Per garantire un trattamento adeguato delle persone assicurate, i locali commerciali soddisfano i seguenti requisiti minimi in termini di attrezzature e infrastrutture.

- Sono garantite pulizia, igiene e condizioni di illuminazione adeguate.
- È disponibile acqua corrente.
- L'ingresso dell'istituto è chiaramente visibile dall'esterno e i dati degli interlocutori (telefono e/o e-mail) sono affissi sulla porta di ingresso.
- Nell'area riservata ai clienti è presente una reception / sala di attesa con posti a sedere. È disponibile una toilette per i clienti.
- La privacy del cliente viene tutelata con apposite misure. Gli spazi riservati a trattamenti, il laboratorio e l'ufficio sono separati.
- I lavori durante i quali si sprigionano polvere, vapori e odori vengono eseguiti in locali ventilati.

- Viene data particolare attenzione alla sicurezza dei clienti e del personale. Gli strumenti di lavoro sono sottoposti a regolare controllo e manutenzione.
- I documenti dei pazienti non sono accessibili a persone non autorizzate (art. 5 Convenzione tariffale «Protezione dei dati»).

Occorre presentare alla CPF il piano originale dei locali commerciali presso la sede principale, in scala 1:50, con indicazione precisa dei locali e un'adeguata documentazione fotografica.

7. Fornitori di prestazioni esteri

I fornitori di prestazioni esteri sono soggetti alle norme che disciplinano l'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante.

8. Autodichiarazioni

- Giustificativo di un'assicurazione di responsabilità civile aziendale
- Estratto aggiornato del registro delle esecuzioni

Questi documenti devono essere presentati alla CPF.

B) Concessione e revoca dell'autorizzazione

La verifica dei criteri di riconoscimento viene condotta dalla Commissione paritetica di fiducia (CPF) sulla base di un'autodichiarazione (cfr. allegato 4) e dei documenti presentati.

La CPF decide in via definitiva in merito all'adesione. Un eventuale rifiuto deve essere motivato.

Contro la decisione della CPF è possibile intentare un'azione presso il tribunale arbitrale cantonale (art. 57 LAINF, art. 27^{quinquies} LAI e/o art. 27 LAM).

Eventuali variazioni nelle strutture aziendali (p. es. cambio della ragione sociale, fusioni, modifiche edilizie ecc.) devono essere comunicate senza indugio alla CPF.

La CPF può eseguire o disporre un'ispezione in loco in qualsiasi momento.

Se il fornitore di prestazioni non soddisfa più i requisiti di riconoscimento, la CPF, dopo averlo sentito, potrà

- a) emettere un avvertimento e fissare un termine ragionevole per rimediare alla violazione e
- b) rescindere la Convenzione con effetto immediato dopo ripetuti e infruttuosi avvertimenti e trascorso il termine previsto.